

SPAGNA**Tribunale costituzionale, sentenza n. 48/2024, dell'8 aprile, sull'illegittima applicazione dell'esimente per dilazioni indebite del processo e l'omessa considerazione della prospettiva di genere in un caso di abuso sessuale**

05/06/2024

Con la *STC 48/2024*, la sala seconda del Tribunale costituzionale ha accolto il ricorso di *amparo* presentato da una docente universitaria che era stata vittima di abusi sessuali tra il 2006 e il 2009.

La ricorrente e altre due docenti della stessa università avevano denunciato il preside della facoltà (nonché direttore del loro dipartimento) per un reato continuato di lesioni psicologiche e un altro di abuso sessuale. Nonostante l'imputato fosse stato condannato, in appello era stato prosciolto per il reato di lesioni e aveva ottenuto un rilevante sconto di pena per il concorso dell'attenuante molto qualificata di straordinario e indebito ritardo del processo (le cc.dd. *dilaciones indebidas* di cui all'*art. 21, comma 6*, del Codice penale). La ricorrente riteneva che la sentenza di appello fosse contraria al diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale effettiva (art. 24, comma 1, Cost.), in combinato disposto con il divieto di discriminazione in ragione del sesso (art. 14 Cost.) e con il diritto fondamentale all'integrità fisica e morale (art. 15 Cost.).

Ad avviso del Tribunale costituzionale, il proscioglimento era stato motivato legittimamente. Il tribunale di appello, seguendo la giurisprudenza del Tribunale supremo, aveva esplicitato i motivi per cui riteneva che le lesioni non meritassero una sanzione autonoma. Malgrado ciò, il Tribunale ha dichiarato che l'applicazione dell'attenuante molto qualificata difettava di ragionevolezza.

L'organo *a quo* aveva considerato: che il primo fatto dichiarato provato risaliva al 2006 e che la sentenza di primo grado era stata emanata nel 2016; che la ricorrente aveva sporto denuncia due anni dopo l'ultima aggressione; e che il ritardo del processo non era attribuibile all'interessato. Tuttavia, l'*art. 21, comma 6, c.p.* tiene conto solo della durata del procedimento e, d'altra parte, la vittima del reato può denunciare in qualsiasi momento, col solo limite del termine di prescrizione (termine che nella fattispecie non era stato superato). Inoltre, la sentenza non aveva valutato il contesto in cui erano avvenuti i fatti, ovvero, non aveva considerato la prolungata inazione dell'università dopo la denuncia interna, né il fatto che i ripetuti abusi fossero stati commessi nell'ambito di un rapporto di lavoro verticale, in cui le vittime si trovavano in una chiara situazione di vulnerabilità. Il tribunale di appello aveva omesso di valutare la prospettiva di genere, come invece richiesto dall'*art. 49, comma 2*, della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (la *Convenzione di Istanbul*)¹. Tale omissione e la colpevolizzazione delle vittime per aver tardato nel denunciare

¹ La disposizione, ubicata sistematicamente nel Capitolo VI (rubricato «Indagini, procedimenti penali, diritto procedurale e misure protettive»), così recita: «[I]e Parti adottano le misure legislative o di altro tipo, in conformità con

hanno portato il Tribunale costituzionale a dichiarare che la pronuncia era illegittima, non solo dalla prospettiva del diritto alla tutela giurisdizionale effettiva, ma anche in riferimento al divieto di discriminazione in ragione del sesso.

Gli effetti della sentenza costituzionale sono stati circoscritti alla dichiarazione di illegittimità, poiché il condannato aveva già scontato la pena.

La sentenza reca due opinioni concorrenti, una della giudice costituzionale María Luisa Balaguer Callejón, secondo cui doveva darsi maggiore spazio all'argomentazione sulla prospettiva di genere, e una sottoscritta dai giudici costituzionali César Tolosa Tribiño ed Enrique Arnaldo Alcubilla, secondo i quali l'applicazione dell'attenuante era illegittima semplicemente perché contraria alla lettera dell'art. 21, comma 6, c.p.; il Tribunale, obbligando a tener conto del tipo di reato e dei rapporti tra la vittima e il condannato, avrebbe superato i limiti della giurisdizione costituzionale.

Carmen Guerrero Picó

i principi fondamentali in materia di diritti umani e tenendo conto della comprensione della violenza di genere, per garantire indagini e procedimenti efficaci nei confronti dei reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione».

Sulla prospettiva di genere nella giurisprudenza costituzionale v., di recente, I. ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, *La perspectiva de género en la jurisprudencia constitucional*, in *Diario La Ley*, n. 10475, del 01/04/2024, e *Comulgar con ruedas de molino: la perspectiva de género no es ideología según el Tribunal Constitucional*, in *Diario La Ley*, n. 10475, del 16/05/2024.